

CTP MILANO

L'aggio esattoriale a Equitalia non è sempre dovuto

Fuoco a pag. 28

Ctp di Milano cancella il pagamento a favore del concessionario della riscossione

L'aggio esattoriale messo k.o. Non è dovuto se non c'è l'insolvenza del creditore

DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

L'aggio esattoriale non è sempre dovuto; infatti quando per il pagamento dovuto non esista insolvenza del creditore, o effettivo pericolo per la riscossione non si giustifica il pagamento dell'aggio in favore del concessionario della riscossione. Sono le conclusioni cui è giunta la sezione 24 della Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza n.4682/2015 depositata in segreteria il 21 maggio scorso. La vertenza riguarda una opposizione avverso il silenzio rifiuto dell'esattore di quanto percepito in base a una cartella di pagamento di oltre 7 milioni di euro; la cartella era stata emessa in pendenza di giudizio di merito relativo all'atto presupposto. La questione fu oggetto di conciliazione, cosicché l'intero importo (comprensivo di aggio) fu versato in unica soluzione con il modello F24. Non avendo svolto alcuna attività, la ricorrente riteneva

che tali somme non erano dovute e quindi andassero restituite. L'articolo 17 del dlgs 13 aprile 1999, n. 112, qualifica l'aggio come «compenso» per cui ne deriva che il compenso non può che essere qualificato come controprestazione di una specifica attività svolta o da svolgere. «Va quindi osservato», cita testualmente il collegio lombardo, «che l'aggio rappresenta, in linea generale, una misura finanziaria che va ad aggiungersi al totale delle somme che il contribuente è tenuto a pagare, in caso di percezione coattiva di somme dovute all'Erario, al fine di compensare il rischio di insolvenza da parte del contribuente stesso». Il Collegio aggiunge che non tutti i crediti erariali vengono iscritti a ruolo a seguito del mancato pagamento di somme dovute, in quanto certe liquide ed esigibili. Infatti, per molti tributi, quali quelli versati a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, tale rischio non sia ravvisabile, per cui non si giustifica il versamento dell'aggio che, al con-

trario, si evidenzia come una ingiustificata sanzione accessoria. Nella parte finale della sentenza, i giudici provinciali meneghini hanno scritto che le giustificazioni opposte dalla difesa di Equitalia appaiono quanto meno inconferenti, oltre che inconsistenti, tanto in diritto quanto nel merito, non potendosi certamente giustificare la legittimità della pretesa quale mero compenso per la notifica della cartella, il cui costo risulta irrisorio. Nel caso specifico, quindi, la Commissione provinciale di Milano ha accolto il ricorso e disposto il rimborso degli aggi ritenuti illegittimi, condannando Equitalia a euro 5 mila di spese. Da considerare, infine che i decreti attuativi della delega fiscale approvati a fine giugno hanno ridotto l'aggio per l'attività di riscossione dall'8 al 6%.

IO La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

